



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 67 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ma.Ca.S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Lioi, con domicilio eletto presso l'avv. Mauro Fonzo in Perugia, via Martiri dei Lager,92;

contro

Asl 1- Citta' di Castello in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Anelli, Luca Benci, con domicilio eletto presso l'avv. Angelo Velatta in Perugia, via Alessi, 45;

nei confronti di

Poliservice Soc. Coop. A R.L., Servizi Associati So. Coop. A R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati

e difesi dagli avv. Daniele Spinelli, Barbara Bracarda, con domicilio eletto presso l'avv. Daniele Spinelli in Perugia, piazza Biordo Michelotti,1;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 946 del 30/12/2010, con cui il Direttore Generale della ASL Umbria 1 ha approvato gli atti di gara e disposto l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL 1 dell'Umbria per la durata di anni sei", di cui al bando di gara del 17/12/2009, spedito in pari data per la pubblicazione sulla G.U.C.E.; della nota prot. n. 0032094 del 31/12/2010 con cui si è data comunicazione alla ricorrente dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto de quo a - favore delle controinteressate; degli atti di gara e dei verbali tutti predisposti dalla stazione appaltante e dalla commissione di gara, ivi compresi, in particolare, i verbali n. 1 del 14/04/2010 n. 2 del 7/05/2010, n. 3 del 23/09/2010, n. 4 del 25/10/2010, n. 7 del 29/12/2010, nonché i verbali n. 5 del 02/12/2010 e n. 6 del 16/12/2010 entrambi di contenuto ignoto; della decisione amministrativa n. 952 del 10/12/2009 con cui è stata indetta la procedura di gara de qua, nonché della successiva determinazione n. 60 del 5/02/2010 con cui si è provveduto alla rettifica del disciplinare di gara con differimento del termine di presentazione delle offerte; della nota prot. n. 830 del 14/01/2011 con cui la stazione appaltante ha consentito l'accesso

solo parziale agli atti di gara presentati dalla controinteressata; della decisione amministrativa n. 252 del 13/04/2010 con cui è stata nominata la commissione di gara; dello stesso bando di gara e del disciplinare di gara ove ritenuti lesivi in parte qua; di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale, anteriore e/o successivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 1 - Citta' di Castello e di Poliservice Soc. Cons. A R.L. e di Servizi Associati So. Coop. A R.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società MA.CA. a.r.l. ha partecipato alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL 1 dell'Umbria per la durata di anni sei, indetta con decisione amministrativa n. 952 del 10 dicembre 2009, per un valore complessivo di € 9.600.000, di cui € 180.000 per oneri di sicurezza.

1.1. Per l'aggiudicazione del servizio, da svolgersi presso le varie strutture ospedaliere di Città di Castello, Umbertide, Gubbio e

Gualdo Tadino e presso le sedi territoriali della ASL Umbria 1, era previsto quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.

1.2. I criteri di aggiudicazione, disposti con decisione amministrativa n. 60 del 5 febbraio 2010, all'esito anche di una serie di modifiche e rettifiche del disciplinare di gara, prevedevano l'attribuzione di un massimo di 40 punti per le offerte economiche e di 60 punti per le offerte tecniche.

2. La ricorrente MA.CA. s.r.l. ha ottenuto il miglior punteggio per il prezzo offerto ma ha ricevuto un punteggio minore, per il progetto tecnico, rispetto a quello attribuito alla controinteressata, RTI Poliservice/Servizi Associati che è risultata aggiudicataria con un punteggio complessivo finale pari a 78,39, mentre la MA.CA. ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 76,97.s.r.l. e si è posizionata al secondo posto in graduatoria.

2. Con il ricorso n. 67/2011 la società MA.CA. s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Direttore Generale della ASL Umbria 1 prot. n. 946 del 30 dicembre 2010, di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione dell'appalto in uno agli atti di gara ed ai verbali della stazione appaltante e della Commissione di gara, ivi compresi, in particolare, i verbali n. 1 del 14/04/2010, n. 2 del 7/05/2010, n. 3 del 23/09/2010, n. 4 del 25/10/2010, n. 7 del 29/12/2010, nonché i verbali n. 5 del 02/12/2010 e n. 6 del 16/12/2010.

2.1. Sono inoltre impugunate la decisione amministrativa n. 952 del

10/12/2009 con cui è stata indetta la procedura di gara, la successiva determinazione n. 60 del 5/02/2010, di rettifica del disciplinare di gara con differimento del termine di presentazione delle offerte, la nota prot. n. 830 del 14/01/2011 con cui la stazione appaltante ha consentito l'accesso solo parziale agli atti di gara prodotti dalla contro interessata nonché la decisione amministrativa n. 252 del 13/04/2010 di nomina della commissione di gara e lo stesso bando di gara e disciplinare di gara ove ritenuti lesivi.

3. I motivi di ricorso sono i seguenti:

3.1. violazione dell'art. 86, D.Lgs. n. 163/2006 e D.Lgs. n. 81/2008 e violazione del disciplinare di gara, delle norme e dei principi sulla sicurezza sul lavoro:

3.1.1. il raggruppamento controinteressato non ha mai presentato il prescritto Piano di sicurezza e non lo ha indicato in alcun modo anche nell'indice dei documenti prodotti; doveva essere escluso dalla gara in applicazione di una norma della *lex specialis* del tutto inequivoca.

3.1.2. il piano di sicurezza ha anche lo scopo di valutare l'affidabilità tecnica ed economica del concorrente in modo da prevenire ogni possibile rischio per i dipendenti ed ha il fine di consentire l'esatta considerazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza che l'ASL 1 fornisce in osservanza dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008.

3.1.3. delle 100 pagine previste dalla *lex specialis* per la presentazione

dell'offerta tecnica, la ricorrente ne ha utilizzate 7 per il Piano di sicurezza trovandosi in posizione di svantaggio rispetto all'aggiudicataria che ha potuto utilizzare l'intero spazio per l'illustrazione della propria offerta.

3.1.4. l'aggiudicataria ha presentato un'offerta economica superiore alla somma di € 9.600.000,00 indicata nel disciplinare: doveva essere esclusa essendo inammissibili le offerte al rialzo.

3.2. violazione dell'art. 13 del capitolato speciale e erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione per la palese erroneità dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara in relazione al punteggio finale del raggruppamento Poliservice, pari a 78,39, di soli 1,42 punti superiore alla ricorrente MA.CA. s.r.l. che ha ottenuto un punteggio di 76,97;

3.2.1. quanto alle "risorse impiegate nell'organizzazione del servizio (criterio A.1.1 del disciplinare di gara - art. 13, punto 2): per questo criterio è stato attribuito il punteggio massimo di 5 punti a CICLAT per 27 risorse, il punteggio di 4,26, punti a MA.CA. per 23 risorse e il punteggio di 4,07 punti a Poliservice CICLAT per 23 risorse. Le risorse totali offerte da MA.CA. non erano 23 ma 33: anche se la Commissione ha escluso dalla valutazione i 5 operatori offerti da MA.CA. per la task force di avviamento, gli operatori di MA.Ca. erano comunque 28 sicché doveva esserle attribuito un punteggio pari a 5.

3.2.2. quanto al "numero degli operatori impiegati nelle pulizie

periodiche” (criterio A.4 del disciplinare di gara): la ricorrente ha distinto il personale da impiegare nelle pulizie giornaliere da quello che avrebbe svolto pulizie periodiche: l'offerta della MA.CA. prevedeva un totale di 51 operatori, di cui 45 destinato alle pulizie giornaliere, e 6 destinati alle pulizie periodiche. La ricorrente, dunque, avendo indicato 6 risorse per detta attività periodica, ha ottenuto un punteggio pari ad appena 0,15. Per lo stesso criterio la controinteressata ha ottenuto 2,51 punti. Dalla scheda riepilogativa annessa al verbale n. 3 si evince che Poliservice avrebbe indicato 102 operatori da destinare alle pulizie periodiche che sono quelli destinati a tutti i servizi di pulizia anche giornalieri. La contro interessata non ha perciò indicato il numero di operatori da adibire alle pulizie periodiche.

3.2.3. quanto al “livello di associazione delle opere per ogni operatore e ripartizione per area” (criteri A.3.2. A.4.3. del disciplinare di gara): in ambedue i casi la ricorrente ha ricevuto un punteggio pari a “0” nonostante avesse presentato una descrizione puntuale ed esaustiva.

- per il criterio A.3.2 (livello di associazione delle ore per ogni operatore e ripartizione per area) riferibile al personale impiegato nei servizi giornalieri - la Commissione ha considerato per la Poliservice, sempre le stesse tabelle valutate al punto A.2.2., assegnando anche in tal caso il punteggio massimo attribuibile pari ad 1 punto, mentre alla MA.CA. s.r.l. ha assegnato punteggio pari a zero;

- per il criterio A.4.3 (dettaglio del livello di associazione degli operatori alle aree e ripartizione degli stessi" riferito al personale da impiegarsi nelle pulizie periodiche) la Commissione ha valutato per la Poliservice le stesse tabelle considerate per il criterio A.2.2 ed ha attribuito il massimo punteggio pari ad 1, mentre alla ricorrente ha assegnato un punteggio pari a zero.

3.2.4. quanto alle "modalità di programmazione per tipologia di area e sistemi di controllo" (criterio A.2.3. del disciplinare di gara): la Commissione ha espresso giudizi sostanzialmente identici per entrambe le concorrenti, attribuendo tuttavia un punteggio differente: per POLISERVICE la Commissione asserisce che "la proposta appare coerente con le richieste di capitolato" mentre per MA.CA. s.r.l. afferma che "la proposta appare in linea con le richieste di capitolato". Nonostante i giudizi pressoché identici, è stato assegnato 1 punto a MA.CA. s.r.l., mentre la POLISERVICE ha ottenuto 2 punti.

3.3. illegittimità dell'intera procedura di gara.

3.3.1. Nella seduta del 14 aprile 2010 il RUP ha proceduto per tutte le concorrenti ammesse all'apertura della busta n. 2 contenente la documentazione tecnica, prendendo genericamente atto del loro contenuto senza esprimersi in merito allo stesso: è stato violato il disciplinare laddove prevedeva che il RUP valutasse la sola documentazione amministrativa:

3.3.2. la commissione ha demandato la verifica della documentazione

a soltanto due componenti esperti.

3.4. La ricorrente ha manifestato disponibilità a subentrare nel contratto di appalto ed ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente.

4. Si è costituita in giudizio l'Azienda sanitaria Locale 1 Umbria che ha richiamato il riscontro offerto con nota n. 2688 del 1° febbraio 2007 al preavviso di ricorso di cui alla nota n. 139/11 del 25 gennaio 2011, respinto dall'Azienda sanitaria con nota del 1° febbraio 2011.

5. A seguito del deposito della documentazione di gara sono stati notificati in data i motivi aggiunti, che ripetono in parte le censure precedentemente svolte.

5.1. Nel primo motivo viene riproposta la censura di illegittimità dell'operato della commissione che avrebbe attribuito alla contro interessata un punteggio abnorme per il numero di operatori e di ore dedicati alle pulizie periodiche.

5.2. Con il secondo motivo viene impugnato il diniego espresso dalla stazione appaltante sul rigetto del preavviso di ricorso.

6. In prossimità dell'udienza del'8 giugno 2011 tutte le parti hanno presentato memoria.

DIRITTO

1. E' impugnata l'aggiudicazione alla RTI Poliservice/Servizi Associati dell'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL 1 dell'Umbria per la durata di anni sei.

1.1. Nella gara, da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, la società MA.CA. a.r.l. ha ottenuto il secondo posto con un punteggio complessivo pari a 76,97 mentre il RTI Poliservice/Servizi Associati ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 78,39. La ricorrente ha conseguito il miglior punteggio per il prezzo offerto ma ha ricevuto un punteggio minore per il progetto tecnico rispetto all'ATI contro interessata.

2. Il ricorso è da accogliere per quanto si dirà.

3. Va prioritariamente esaminato il primo motivo di ricorso in relazione alla sua portata escludente l'esame del secondo motivo relativamente alle censure di eccesso di potere nell'assegnazione dei punteggi alla ricorrente (censure sub 2.1.) e all'aggiudicataria per i criteri classificati dal disciplinare "A4" (censura sub 2.2.) "A.3.2." e "A.4.3." (censura sub 2.3) e "A.2.3." (censura sub 2.4).

3.1. Nell'atto introduttivo si afferma che l'aggiudicataria POLISERVICE avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere presentato il piano di sicurezza previsto dall'art. 8 del disciplinare, che, ad avviso di MA.CA non sarebbe stato indicato nell'indice dei documenti prodotti né sarebbe stato oggetto di specifiche disposizioni nell'offerta tecnica.

3.2. Nella memoria della ricorrente in data 19 maggio 2011 è poi confutata l'eccezione dell'Azienda sanitaria e dell'aggiudicataria che affermano la conformità dell'elaborato progettuale alla lex specialis

della gara anche con riguardo all'obbligo della presentazione del piano di sicurezza, le cui indicazioni erano contenute all'interno dell'offerta tecnica nella parte relativa alle metodologie di lavoro alle tecniche d'intervento e ai controlli (a pag. 55 e da pag. 58 a pag. 71 con riguardo alle metodologie di lavoro e alle tecniche d'intervento e in numerose pagine con riguardo ai controlli previsti sui rischi connessi all'attività lavorativa e alle misure adottate per la loro eliminazione e riduzione).

3.3. Secondo l'art. 8 del disciplinare di gara, la documentazione tecnica che le partecipanti erano tenute a presentare in non oltre 100 pagine, era suddivisa in 6 punti, l'ultimo dei quali relativo al piano di sicurezza "relativo alle metodologie d'intervento, alle tecniche d'intervento ed ai controlli previsti con riferimento ai rischi connessi all'attività lavorativa inerente l'esecuzione dell'appalto ed alle misure adottate per l'eliminazione o la riduzione degli stessi", al quale avrebbe dovuto essere allegata documentazione relativa ai prodotti di pulizia utilizzati ed alle attrezzature utilizzate.

3.4. L'esame dell'offerta POLISERVICE allegata agli atti di causa evidenzia che tali ultime prescrizioni sono state osservate per quanto attiene alle attrezzature utilizzate la cui descrizione e le cui schede tecniche di sicurezza con dichiarazione di conformità trovano posto nelle pagine da 90 a 100 e nei relativi allegati. Nelle schede tecniche in calce all'offerta sono inoltre contenute le descrizioni dei materiali impiegati per il servizio di sanificazione e pulizia e le informazioni

relative ai componenti.

3.5. Quanto ai rischi commessi all'attività di esecuzione del servizio e alle misure adottate per l'eliminazione o la riduzione degli stessi, si osserva che la loro specificazione è contenuta a pag. 10 dell'offerta (suddivisione aree per rischio con numero di operatori), a pagg. 20/21 dell'offerta (tipologia e frequenza dei corsi di formazione), a pagg. 54/55/56/57 (divisione del lavoro per aree di rischio) e a pagg. 72/73/74/75/76/77 (suddivisione delle aree in basso-medio-alto rischio e sale operatorie).

3.6. In assenza nella *lex specialis*, di un'espressa previsione sulle caratteristiche del piano di sicurezza e sulla necessità che lo stesso dovesse essere contenuto in una partizione apposita dell'offerta tecnica, non rileva, ai fini dell'apprezzamento del motivo, che il piano sia stato illustrato nel corso della descrizione delle singole attività di cui il servizio si compone.

3.7. Secondo la giurisprudenza del Tribunale adito, il piano di sicurezza è una modalità che permea l'intera esecuzione della commessa pubblica da parte dell'appaltatore (arg. T.A.R. Umbria Perugia, 31/08/2000, n. 726): non rileva pertanto la forma in cui è redatto il piano ma la possibilità della sua concreta osservanza rispetto alla quale è indifferente, in mancanza di prescrizioni vincolanti nella *lex specialis*, che lo stesso si estrinsechi in previsioni distinte a seconda dei singoli servizi.

3.8. Il motivo è pertanto infondato

4. Nel secondo motivo si sostiene l'erroneità dell'operato della commissione di gara in relazione a quattro diversi aspetti di attribuzione dei punteggi contenuti nel sub criterio di cui all'art. 13 del disciplinare di gara: la commissione avrebbe depresso i punteggi della ricorrente a tutto vantaggio dell'aggiudicataria.

Le censure sono da accogliere per le ragioni e nei limiti che si dirà.

4.1. Con la prima si afferma l'erronea attribuzione del punteggio per il numero di operatori da destinare all'organizzazione del servizio.

Per il valore tecnico/qualità del progetto, l'art. 13, punto 2 del disciplinare, prevede l'attribuzione del punteggio massimo di 5 per il parametro di cui alla lett. A) [progetto generale / piani specifici di lavoro] punto A.1 [risorse impiegate nell'organizzazione del lavoro] e punto A.2 [risorse assegnate alle operazioni di pulizia]. La commissione ha attribuito 5 punti a CICLAT per l'impiego di 27 risorse, 4,26 punti a MA.CA. per l'impiego di 23 risorse e punteggio e 4,07 punti a POLISERVICE per l'impiego di 22 risorse. MA.CA afferma di avere proposto 33 risorse e non 23 come stabilito dalla commissione.

Nel verbale della commissione si afferma che "il numero degli operatori assegnati nel servizio è stato ricavato nelle tabelle contenute a pag. 18 e risulta essere pari a 23 unità escludendo dal conteggio la task force di avviamento pari a 5 unità. Nella tabella riportata a pag. 18 dell'offerta MA.CA. [dimensionamento della struttura organizzativa], nella colonna "coinvolgimento" sono

riportate per la voce “intera commessa” 26 figure professionali oltre a 2 figure professionali per la voce “referenti di distretto” e 5 figure professionali per la voce “task force di avviamento”. La commissione ha escluso le 5 figure professionali per la voce task force di avviamento e non vi è contestazione in punto da parte del ricorrente che denuncia invece l’assenza di qualsivoglia ragione per escludere dal computo le altre 5 figure professionali.

Anche escludendo le 5 figure professionali relative alla voce task force di avviamento, come ha fatto la commissione, le risorse da valutare nell’offerta MA.CA. sono comunque 28 unità e non 23 come determinato dalla commissione.

Nella memoria di costituzione dell’Azienda Asl 1 Umbria in data 23/02/2011 si afferma che il numero di 23 unità ricavato dalla commissione sarebbe stato determinato sulla base del raffronto fra la tabella di pag. 18 e quella di pag. 3 dal quale sarebbero emerse talune incongruità (cfr. punto 2.1. da pag. 11 a pag. 13).

Osserva il Collegio che delle dedotte incongruità non è dato atto nel verbale della commissione che non può essere integrato da scritti difensivi postumi della difesa dalla stazione appaltante.

La censura va conclusivamente accolta sotto il profilo di difetto di motivazione della riduzione del numero delle unità di personale da 28 a 23 per l’art. 13, punto 2, lett. A), punto A.1 del disciplinare di gara.

4.2. Nella seconda censura del motivo in esame, si afferma che la

determinazione del punteggio relativo alla voce “pulizie periodiche” da parte della commissione sarebbe stato eccessivamente riduttivo per MA.CA. in quanto pari a 0,15 per 6 risorse e eccessivamente benevolo per POLISERVICE in quanto pari a 2,51 per 102 risorse, quantificate in relazione anche al personale impiegato nei servizi giornalieri. E ciò difformemente dall’art. 8 del disciplinare di gara che distingueva le unità da impiegare nelle pulizie periodiche e in quelle giornaliere.

In relazione al progetto generale dell’appalto e piani di lavoro della stazione appaltante, l’art. 8, punto 1 del disciplinare distingue alle lett. c) e d), rispettivamente il “numero di ore giornaliere complessive e per ogni operatore dell’impresa dedicato al servizio di pulizie giornaliere” (con indicazione del numero delle ore giornaliere complessive e del numero effettuato dal singolo operatore) e il numero complessivo di operatori e di ore dedicato al servizio di pulizie periodiche per ogni frequenza d’intervento”. Nell’art. 13, punto 2, (valore tecnico/qualità del progetto), la lett. A.3) indica il numero di ore dedicato al servizio giornaliero e la lett. A.4) indica il numero di operatori e di ore dedicati alle pulizie periodiche. Le due voci sono distinte in altrettante sottovoci [A.3.1., A.3.2. – A.4.1., A.4.2.,A.4.3.] cui corrispondono altrettanti punteggi massimi.

Per la sottovoce A.4.1. [numero di risorse (A.4 attività periodica)], la ricorrente ha conseguito punti 0,15 sul punteggio complessivo di 1,02 mentre la contro interessata ha conseguito punti 2,51 sul

punteggio complessivo di 3,76 (si veda la scheda riepilogativa). Per MA.CA la sottovoce A.4.1. [numero di risorse] è giustificata come segue: il numero di risorse complessive impiegate per le pulizie periodiche è indicato a pag. 27 della tabella in 6 unità. Per POLISERVICE la sottovoce A.4.1. non reca alcuna giustificazione e la sottovoce A.4.2. [numero ore] reca la seguente giustificazione: il numero delle ore offerte per le pulizie periodiche è indicato nelle tabelle di pag. 13 e 14. Dalla scheda riepilogativa, il numero di risorse impiegato da MA.CA. è stato determinato in 6 unità, quello di POLISERVICE è stato determinato in 102 unità.

Osserva il Collegio che la determinazione delle ore da dedicare ai servizi giornalieri e periodici è anzitutto priva di motivazione per ambedue i concorrenti e che la diversa quantificazione delle unità (6 per MA.CA. e 102 per POLISERVICE risultanti dalla scheda riepilogativa) è sicuramente sintomo di eccesso di potere dovuto ad erronea applicazione dei criteri da parte della commissione di gara.

Sono irrilevanti le giustificazioni addotte nella memoria di costituzione dell'Azienda Usl secondo cui il maggior punteggio sarebbe stato conseguito da altra partecipante e che il punteggio doveva essere determinato per ore e non per operatore. Anche in questo modo, la discrasia rilevata dalla ricorrente nella assegnazione dei punteggi non trova logica spiegazione.

Anche la seconda censura va conclusivamente accolta.

4.3. Nella terza censura nel secondo motivo si afferma l'incongruità

dei punteggi per due distinte voci dei sottocriteri: [a] A.3.2. livello di associazione delle ore per ogni operatore e ripartizione per area; [b] A.4.3. dettaglio del livello di associazione degli operatori e ripartizione degli stessi.

Dal dettaglio dei punteggi risulta che per il sottocriterio [a] A.3.2. livello di associazione delle ore per ogni operatore e ripartizione per area MA.CA ha conseguito 0,00 punti e Poliservice 1 punto. Nelle motivazioni il punteggio di MA.CA. è giustificato come segue “Il dettaglio della ripartizione è specificato nelle tabelle da pag. 27 con il problema numerico evidenziato nel paragrafo precedente mentre per POLISERVICE il livello di dettaglio è qualificato “ottimo”.

Osserva il Collegio che la Commissione non ha considerato la sola pag. 27 del progetto tecnico, come la ricorrente afferma (cfr. pag. 15 righe 1 e 2 dell'atto introduttivo) ma “le tabelle da pag. 27”. Inoltre il “problema numerico” evidenziato nel paragrafo precedente, cui si riferisce la commissione è descritto nei termini che seguono: il riepilogo nelle ore annuali dedicate al servizio giornaliero è indicato nella prima tabella di pag. 27, successivamente si indicano in 139,09 ore/giorno per le pulizie giornaliero che moltiplicato per 365 da un monte annuale diverso.

Ad avviso del Collegio la motivazione è sufficiente a giustificare la mancata attribuzione del punteggio e la censura va respinta.

In relazione al sottocriterio [b] A.4.3. dettaglio del livello di

associazione degli operatori e ripartizione degli stessi, la Commissione così motiva; il dettaglio di ripartizione sulle aree è descritto solo sommariamente nella tabella di pag. 28.

La motivazione della commissione è sufficiente a respingere la censura di disparità di valutazione rispetto al punteggio attribuito a POLISERVICE la cui punteggio è giustificato con la valutazione di “ottimo” ampiamente motivata dal dettaglio espresso dalle tabelle da pag. 13 a pag. 14 ...”.

4.4. Fondata è invece la quarta censura di disparità di attribuzione dei punteggi nel sottocriterio A.2.3. [modalità di programmazione per tipologia di area e sistemi di controllo];, nel quale alla ricorrente MA.CA è stato assegnato 1 punto mentre all'aggiudicataria POLISERVICE sono stati assegnati 2 punti a parità di motivazione.

Il giudizio di entrambe non appare sufficientemente differenziato laddove per l'una si afferma che “la proposta appare in linea con le richieste di capitolato” e per l'altra si afferma che la proposta appare coerente con le richieste di capitolato. Essere “in linea” ed essere “coerente” sono sfaccettature dello stesso concetto e non integrano motivazione sufficiente a giustificare il divario di punteggio.

La censura va conclusivamente accolta.

4.5. Del secondo motivo del ricorso devono essere conclusivamente accolte la prima la seconda e la quarta censura mentre va respinta la terza.

5. Va, a questo punto esaminato il terzo motivo introduttivo nel

quale si deducono due profili di illegittimità della gara in relazione alla conservazione della documentazione e all'operato della commissione: non sarebbe stato dato atto della modalità di custodia delle buste contenenti le offerte tecniche dal giorno della loro apertura, avvenuta il 14 aprile, al giorno della prima riunione della commissione avvenuta il 7 maggio 2010 e l'esame delle offerte in modo approfondito sarebbe stato svolto da due soli componenti mentre l'intera commissione avrebbe esaminato le offerte complessivamente e in modo riservato.

5.1. Non può essere accolta la censura di assenza di precauzioni nella conservazione dei documenti in mancanza di prova della loro alterazione e della causalità fra il paventato rischio di manipolazioni e l'alterazione dell'esito finale della gara. L'obbligo dell'organo di gara di adottare, fra una seduta e l'altra, misure di conservazione degli atti e dei documenti è, infatti, preordinato ad escludere il rischio che, nell'intervallo temporale fra le due sedute, la documentazione presentata dai concorrenti sia alterata, sostituita od integrata, così da determinare un esito della gara diverso da quello legale e lecito (ex plurimis, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 25/06/2009, n. 1538; Consiglio Stato, sez. V, 03/02/2000, n. 661).

5.2. Analogamente non vi è prova che la più approfondita disamina ad opera dei componenti esperti abbia manomesso la documentazione di gara oppure alterato il giudizio della commissione. Nel verbale n. 2 del 7 maggio 2010 si da atto che le

scelte discrezionali sarebbero state assunte dal plenum della commissione per le conseguenti valutazioni di merito. Nel successivo verbale n. 3 del 23 settembre 2010 si attesta inoltre che l'esame della documentazione ad opera dei predetti due componenti esperti è avvenuto presso la sede dell'area beni e servizi in frazione Branca del comune di Gubbio anche durante la seduta precedente del 7 maggio e che prima del termine della seduta si è proceduto ad un confronto dei membri al fine di consentire a ciascuno di esprimere i propri giudizi.

5.3. Che, infine, nell'anzidetto verbale siano stati riportati cumulativamente gli esiti di una serie di sedute precedenti non è causa di nullità dei lavori della commissione attesa la specificità del modo in cui sono riportati i lavori delle singole sedute. Non è carente la verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione nelle varie sedute di gara, se condensata in un unico documento qualora siano distinti i lavori relativi alle diverse sedute e specificate le operazioni valutative compiute in ogni seduta, non sussistendo alcun principio che imponga la contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute ed essendo invece sufficiente anche una valutazione finale, anteriore alla determinazione conclusiva, purché capace di lumeggiare i vari passaggi del processo valutativo (Consiglio Stato, sez. V, 15/03/2010, n. 1507).

5.4. Dalle suesposte considerazioni deriva infine l'assorbimento dei motivi aggiunti assimilabili a memoria dato il loro carattere ripetitivo

delle censure svolte nel ricorso introduttivo anche per quanto attiene la diniego di autotutela della stazione appaltante sul preavviso di ricorso.

6. Il ricorso deve conclusivamente accogliersi per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.

6.1. Conseguono l'annullamento dell'aggiudicazione e l'obbligo dell'azienda sanitaria di riesaminare i punteggi attribuiti conformemente a quanto specificato al precedente punto 4 in sede di esame del secondo motivo introduttivo.

6.2. Va respinta la domanda di eventuale subentro nel contratto e di risarcimento del danno per equivalente, non sussistendo, prima che tale esame sia compiuto, i presupposti per dichiarare la ricorrente vincitrice della gara.

6.3. Sussistono i giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio, considerata la completezza delle argomentazioni difensive del ricorrente e delle altre parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno

2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente, Estensore

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)